



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Documento di seduta

A7-0007/2012

9.1.2012

RELAZIONE

recante una proposta di raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio su una politica coerente nei confronti dei regimi contro cui l'UE applica misure restrittive, quando i loro dirigenti esercitano i propri interessi personali e commerciali entro i confini dell'UE
(2011/2187(INI))

Commissione per gli affari esteri

Relatore: Graham Watson

INDICE

	Pagina
PROPOSTA DI RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DESTINATA AL CONSIGLIO.....	3
MOTIVAZIONE.....	12
PROPOSTA DI RACCOMANDAZIONE B7-0235/2011	13
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE.....	15

PROPOSTA DI RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DESTINATA AL CONSIGLIO

**su una politica coerente nei confronti dei regimi contro cui l'UE applica misure restrittive, quando i loro dirigenti esercitano i propri interessi personali e commerciali entro i confini dell'UE
(2011/2187(INI))**

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di raccomandazione destinata al Consiglio presentata da Graham Watson, a nome del gruppo ALDE, concernente una politica coerente nei confronti dei regimi autoritari contro cui l'UE applica misure restrittive, quando esercitano i loro interessi personali e commerciali entro i confini dell'UE (B7-0235/2011),
- vista la Carta delle Nazioni Unite e, in particolare, gli articoli 1 e 25 nonché gli articoli 39 e 41 del capitolo VII,
- viste le convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti umani e i protocolli opzionali,
- visto il patto internazionale sui diritti civili e politici e i due protocolli opzionali,
- vista la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Convenzione europea sui diritti dell'uomo),
- vista la risoluzione 1674 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dell'aprile 2006, che riafferma le disposizioni del documento sull'esito del vertice mondiale riguardante la responsabilità di proteggere la popolazione dal genocidio, dai crimini di guerra, dall'epurazione etnica e dai crimini contro l'umanità,
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- vista la strategia di sicurezza europea denominata "Un'Europa sicura in un mondo migliore", adottata dal Consiglio europeo il 12 dicembre 2003,
- viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 1267(1999) sulla situazione in Afghanistan e n.1371(2001) sulla situazione nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia,
- visti l'articolo 21, paragrafo 2, e gli articoli 22 e 36 del trattato sull'Unione europea (TUE),
- visto l'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- vista la decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio¹,

¹ GU L 196 del 2.8.2003, pag. 45.

- visto il documento del Consiglio dal titolo "Istituzione di una formazione 'Sanzioni' del gruppo di lavoro dei consiglieri per le relazioni estere (RELEX/Sanzioni)" del 22 gennaio 2004 (5603/2004),
- visto il documento del Consiglio dal titolo "Principi di base sul ricorso a misure restrittive (sanzioni)", del 7 giugno 2004 (10198/1/2004),
- vista la sentenza della Corte di giustizia europea nel procedimento *Yusuf e Al Barakaat International Foundation contro Consiglio e Commissione* (Racc. 11-3533 (2005)),
- vista la decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca¹,
- visto il documento del Consiglio dal titolo "Le migliori pratiche dell'UE per l'attuazione effettiva di misure restrittive" del 9 luglio 2007 (11679/2007),
- visto il documento del Consiglio dal titolo "Attuazione della posizione comune 2001/931/PESC" del 21 luglio 2007 (10826/1/07REV 1),
- visto il documento del Consiglio dal titolo "Aggiornamento delle migliori pratiche dell'UE per l'attuazione effettiva di misure restrittive" del 24 aprile 2008 (08666/1/08/REV 1),
- vista la posizione comune 2009/67/PESC del Consiglio del 26 gennaio 2009, che aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che abroga la posizione comune 2008/586/PESC²,
- visto il documento del Consiglio dal titolo "Orientamenti sull'attuazione e la valutazione delle misure restrittive (sanzioni) nel contesto della politica estera e di sicurezza comune dell'UE", rivisto da ultimo il 15 dicembre 2009 (17464/09),
- vista la sua risoluzione del 4 settembre 2008 sulla valutazione delle sanzioni dell'Unione europea in quanto parte delle azioni e delle politiche europee in materia di diritti umani³,
- vista la direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo⁴,
- visti gli strumenti di politica estera di cui dispongono gli Stati Membri,
- visto l'articolo 121, paragrafo 3, del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A7-0007/2012),

Osservazioni generali sull'approccio dell'UE nei confronti dei leader autoritari

A. considerando che il nuovo articolo 21 del TUE, introdotto dall'articolo 1, paragrafo 24, del

¹ GU L 328 del 24.11.2006, pag. 59.

² GU L 23 del 27.01.2009, pag. 37.

³ GU C 295E del 4.12.2009, pag. 49.

⁴ GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

trattato di Lisbona, riconosce che l'azione dell'Unione si fonda su "democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale";

- B. considerando che è prevista l'applicazione di sanzioni nel perseguimento degli obiettivi della PESC quali esposti all'articolo 21 TUE, che includono la promozione della pace e della sicurezza internazionali, il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, lo Stato di diritto, il consolidamento della democrazia e il buon governo;
- C. considerando che, nel quadro della PESC, le sanzioni o le misure restrittive sono considerate provvedimenti coercitivi senza l'impiego della forza, come ad esempio l'embargo sulle armi, le sanzioni commerciali, le sanzioni finanziarie ed economiche, il congelamento dei beni, il divieto di volo, le restrizioni all'ammissione, le sanzioni diplomatiche, il boicottaggio di manifestazioni sportive e culturali e la sospensione della cooperazione con un paese terzo;
- D. considerando che l'applicazione di sanzioni e misure restrittive risulta efficace soltanto se iscritta in una coerente strategia globale dell'Unione europea e degli Stati membri in materia di diritti umani;
- E. considerando che le "sanzioni mirate" possono assumere la forma di sanzioni personali, misure economiche selettive e misure diplomatiche, quali il divieto di rilascio del visto, il congelamento dei beni, l'embargo all'esportazione di determinati prodotti, il divieto di volo, il divieto di effettuare investimenti o la limitazione dei contatti ufficiali;
- F. considerando che il mancato raggiungimento di un accordo tra Stati membri spesso conduce a un'applicazione incoerente delle misure restrittive che nuoce alla credibilità dell'UE e pregiudica l'efficacia delle misure in questione;
- G. considerando che l'Unione europea sovente ha applicato la sua politica sanzionatoria in modo incoerente, riservando un trattamento differenziato a paesi terzi che in realtà hanno una situazione simile in materia di diritti umani e di democrazia, esponendosi pertanto alla critica di adottare "due pesi e due misure";
- H. considerando che i progressi dell'informatica rendono sempre meno rilevanti le frontiere nazionali con l'effetto di ridurre, in un mondo globalizzato, la capacità di isolare un determinato paese o la sua classe dirigente;
- I. considerando che la maggior parte dei paesi soggetti a sanzioni sono anche quelli rimasti più isolati dall'ordinamento internazionale e le cui società trarrebbero il maggiore vantaggio da una più ampia esposizione internazionale ai fini del cambiamento; che in taluni casi le misure restrittive, specie nei confronti di determinati individui, possono tuttavia avere effetti dissuasivi e psicologici;
- J. considerando che le decisioni dell'Unione europea in materia di sanzioni dovrebbero essere adottate soltanto previa valutazione esaustiva della modalità più efficace per ottenere un cambiamento democratico nel paese; che ciascuna decisione dovrebbe essere corredata di una corrispondente motivazione;

- K. considerando che l'Unione europea, per numerosi leader autoritari e per le persone ad essi collegate, esercita una forza di attrazione per gli investimenti, la proprietà immobiliare e i servizi bancari e sanitari e rappresenta un'area in cui possono spostarsi liberamente e spendere liberamente la loro ricchezza, spesso acquisita in maniera discutibile;
- L. considerando che la possibilità di trasformare il potere in capitale personale, spesso anche tramite l'appropriazione indebita di beni dello Stato o il controllo personale degli stessi, rappresenta un incentivo per i leader autoritari a usurpare e mantenere il potere e potenzia la loro capacità di farlo; che occorre studiare più approfonditamente le modalità per ridurre il rapporto tra gli aiuti esteri allo sviluppo o per altre finalità e l'arricchimento di leader autoritari e della loro cerchia più ristretta;
- M. considerando che, in assenza di un'azione concertata, è difficile ottenere informazioni precise sui beni che i leader autoritari detengono nell'UE e che l'Unione deve perseverare nel tentativo di ottenerle;
- N. considerando che i leader cui vengono imposte le sanzioni saranno effettivamente colpiti se subiranno personalmente pressioni sotto forma di limitazioni alla loro capacità di trasferire e investire i loro beni finanziari nonché di accedervi e alla possibilità di spostarsi nonché di accedere a determinati beni e servizi o alla rappresentanza diplomatica;
- O. considerando che la molteplicità degli attori internazionali e regionali rende necessario il dialogo nonché meccanismi di consultazione formali e informali tra di essi;
- P. considerando che un aspetto essenziale di una politica efficace nei confronti dei regimi autoritari deve consistere nel trovare un equilibrio tra una diplomazia coercitiva, comprensiva di misure restrittive e caratterizzata da una chiara comunicazione, e opzioni costruttive che non implicino il ricorso alla forza, optando, nell'attivazione degli strumenti di politica estera dell'Unione e degli Stati membri, per un dialogo critico e progressivo anziché per l'isolamento;
- Q. considerando che la procedura di revisione, in virtù della quale è possibile inasprire, attenuare o revocare le sanzioni in risposta a un cambiamento di condotta dei leader cui sono destinate, è di fondamentale importanza per l'efficacia delle misure restrittive e deve pertanto essere svolta in maniera rigorosa e strategica;
- R. considerando che tutte le misure restrittive devono rispettare i diritti umani, il diritto umanitario internazionale, il diritto a un giusto processo, il principio di proporzionalità e il diritto a strumenti efficaci di ricorso e non debbono in alcun modo penalizzare le fasce più vulnerabili della popolazione nei paesi oggetto di sanzioni;

1. rivolge al Consiglio le seguenti raccomandazioni:

Elaborare definizioni più chiare

- a) redigere criteri chiari concernenti i casi in cui devono essere applicate le misure restrittive, gli obiettivi che esse perseguono, la forma delle sanzioni da applicare, le linee guida riguardo al loro riesame periodico e la procedura di revisione da seguire in consultazione con il Parlamento europeo; fissare i criteri in modo tale da rafforzare la coerenza e la credibilità

delle sanzioni dell'Unione europea, pur lasciando un grado di flessibilità a livello operativo sufficiente a consentire all'Unione di avvalersi dello strumento sanzionatorio come un mezzo efficace nell'ambito della sua azione esterna;

- b) definire in modo chiaro ed esplicito i destinatari delle sanzioni in caso di collasso degli Stati o di attori non statali, nella chiara consapevolezza che le strutture sono spesso oscure;
- c) inserire le sanzioni in un contesto politico generale fissando gli obiettivi a breve e a lungo termine ai fini di un processo sostenibile di democratizzazione;
- d) riconoscere che le sanzioni non sono fine a se stesse e accompagnare la loro applicazione con parametri di riferimento chiari e fattibili per la loro revoca;
- e) sostenere sistematicamente le attività della Corte penale internazionale garantendo che le sue procedure e sentenze siano tenute in debita considerazione nella politica sanzionatoria dell'UE;
- f) esortare gli Stati membri dell'Unione europea ad applicare il principio della giurisdizione universale nel far fronte all'impunità e ai crimini contro l'umanità, allo scopo di migliorare il sistema della giustizia penale internazionale;

Costruire una politica efficiente in materia di sanzioni

- g) impegnarsi a massimizzare la collaborazione e le sinergie tra i 27 Stati membri dell'UE, esortandoli a esprimersi con una voce univoca e coerente sulla condanna dei regimi autoritari mediante un unico approccio integrato dell'UE;
- h) riconoscere che, se non sono coordinate a livello internazionale, le sanzioni possono rivelarsi inefficaci e controproducenti per il conseguimento delle loro finalità dichiarate, compromettere la trasparenza, la credibilità e la coerenza della politica sanzionatoria europea, rafforzare il regime cui sono destinate o ridurre la credibilità e il margine negoziale relativo dell'UE e degli Stati membri con il paese in questione; garantire un migliore coordinamento e un migliore scambio di informazioni tra gli Stati membri attraverso procedure chiare;
- i) attuare i regimi di sanzioni esistenti con rigore e coerenza, evitando di applicare due pesi e due misure e includendo nel loro ambito di applicazione i casi di violazione delle libertà fondamentali, in particolare la libertà di culto e di espressione; garantire che anche i paesi aderenti allo Spazio economico europeo e i paesi candidati all'adesione all'Unione europea applichino le misure restrittive e condividano con l'Unione le informazioni pertinenti;
- j) garantire che le sanzioni o le misure restrittive siano mirate e commensurate agli obiettivi perseguiti, destinate soltanto alle élite responsabili dei regimi repressivi o criminali e agli attori non statali responsabili del collasso del paese, limitandone al massimo le incidenze negative sulla popolazione civile, segnatamente sulle fasce più vulnerabili;
- k) garantire che gli aiuti esteri per lo sviluppo o per altre finalità non finiscano per diventare un incentivo all'arricchimento dei leader autoritari e della loro cerchia più ristretta;

- l) garantire, ove possibile, che qualsiasi politica sanzionatoria sia accompagnata dal sostegno alla società civile del paese interessato; migliorare la qualità e la trasparenza della fase di rendicontazione, in modo da rendere possibile una precisa quantificazione degli aiuti erogati e una accurata valutazione del loro reale contributo al soddisfacimento dei bisogni della società civile;
- m) garantire che non si applichino due pesi e due misure al momento di decidere riguardo a misure restrittive o sanzioni e che queste siano applicate a prescindere dagli interessi politici, economici e di sicurezza;
- n) garantire che le misure restrittive che limitano l'attività di mercato delle imprese europee nei paesi sanzionati non vadano a vantaggio dei concorrenti di paesi terzi;
- o) assicurare che i capi delle missioni e delle delegazioni dell'UE e degli Stati membri siano strettamente coinvolti nel processo di elaborazione, attuazione, monitoraggio e valutazione delle misure restrittive e delle loro conseguenze in loco contribuendo all'elaborazione di valutazioni d'impatto, rendendo pertanto essenziale la presenza dell'Unione europea sul posto; assicurare la puntuale trasmissione delle informazioni pertinenti al Parlamento europeo;
- p) garantire che, nei paesi in cui vengono imposte misure restrittive, i principali attori che difendono la democrazia e i diritti umani siano strettamente coinvolti nel processo di elaborazione, attuazione e valutazione di tali misure;
- q) incaricare le strutture esistenti in seno al SEAE e alla Commissione di svolgere un'approfondita analisi della situazione della struttura economica e societaria del paese in questione, prima e dopo l'adozione di sanzioni, esaminando di conseguenza gli effetti diretti e indiretti di tutte le misure specifiche negli ambiti politici e socioeconomici della società in questione e tenendo conto dell'impatto sulle élite economiche, i gruppi della società civile, l'opposizione politica e persino sugli elementi orientati alle riforme all'interno del governo;
- r) far sì che la formazione RELEX/Sanzioni adempia al suo mandato di svolgere ricerche sull'adozione delle sanzioni, valutare le sanzioni esistenti e sviluppare migliori pratiche per quanto concerne l'applicazione e l'attuazione delle misure restrittive e riferisca periodicamente al Consiglio e al Parlamento europeo in merito ai risultati ottenuti;
- s) incaricare i servizi giuridici e gli altri servizi competenti dell'UE di fornire consulenza al Consiglio sulle misure precauzionali necessarie a prevenire l'elusione delle sanzioni da parte delle persone iscritte nell'elenco;
- t) incaricare il SEAE e la Commissione di adottare un approccio più integrato che preveda la condivisione delle esperienze e conoscenze nell'elaborazione, l'attuazione e la revisione delle sanzioni;
- u) invitare il Consiglio e la Commissione ad assegnare tempo e risorse sufficienti, impiegando esperti nazionali competenti e personale specializzato in diritti umani per le analisi che precedono la progettazione di sanzioni e per la valutazione dell'efficacia delle sanzioni;
- v) invitare la Commissione e gli Stati membri a coordinare l'attuazione degli embarghi sulle

armi, che rientrano nell'ambito di competenza degli Stati membri;

- w) invitare la Commissione e gli Stati membri a riferire annualmente in merito all'attuazione degli sforzi in materia di sanzioni e alla loro efficacia;
- x) esortare la Francia, il Regno Unito e ogni altro Stato membro dell'UE tra i membri non permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ad adoperarsi per garantire che le risoluzioni del Consiglio di sicurezza siano applicate rigorosamente e integralmente;
- y) prendere in considerazione, se del caso, l'attivazione di clausole sugli "elementi essenziali" nel commercio bilaterale che consentano all'UE di imporre sanzioni per la violazione dei diritti umani e dei principi democratici e di impegnarsi in una politica estera europea coerente, al fine di sostenere misure contro i regimi autoritari;

Impegnarsi a favore di una politica coerente entro i confini dell'UE

- z) far sì che gli Stati membri dell'UE si impegnino a dichiarare i casi in cui i le persone iscritte nell'elenco delle sanzioni detengono beni materiali e finanziari entro i loro confini, nonché il valore approssimativo e l'ubicazione di tali beni; invitare gli Stati membri dell'UE a collaborare allo scambio di informazioni pertinenti, ad esempio attraverso gli uffici per il recupero dei beni nonché la rete interagenzie Camden per il recupero dei beni (CARIN); promuovere la cooperazione tra gli Stati membri dell'UE nell'identificazione e nella confisca di tali beni;
- aa) far sì che gli Stati membri dell'UE si impegnino ad assicurare la rigorosa applicazione delle sanzioni finanziarie o delle misure restrittive mirate quali:
 - l'estensione della direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo per applicarla in modo vincolante a tutti i tentativi di aprire conti o depositi di denaro da parte di dittatori sanzionati e di persone fisiche o giuridiche o entità ad essi collegate, in quanto questi soldi sono proventi di attività criminose, furti e appropriazioni indebite, e la valutazione di altri potenziali meccanismi di prevenzione volti a frenare l'afflusso in istituzioni finanziarie dell'UE di fondi statali o beni detenuti indebitamente;
 - il rifiuto di prestiti, l'inasprimento delle misure preposte al rimborso dei prestiti e il congelamento dei depositi, al fine di garantire che, nella pratica, le misure impediscano alle persone e alle entità designate ogni accesso a qualsiasi servizio finanziario all'interno della giurisdizione dell'UE;
- ab) assicurare che le misure restrittive economiche e finanziarie, comprese le sanzioni finanziarie mirate, siano applicate da tutte le persone ed entità operanti all'interno dell'Unione, compresi i cittadini di paesi terzi, come pure da cittadini o entità economiche dell'Unione operanti al di fuori dei confini dell'Unione stessa ma registrati o stabiliti ai sensi della legislazione di uno Stato membro dell'Unione;
- ac) garantire che ai leader sanzionati nonché alle persone ed entità fisiche e giuridiche a essi chiaramente collegate sia strettamente vietato il possesso di beni e proprietà all'interno dell'UE;

- ad) far sì che gli Stati membri dell'UE si impegnino a impedire a scuole e università, "think tank" e altre istituzioni accademiche di accettare finanziamenti, sovvenzioni o donazioni provenienti da leader sanzionati e da persone fisiche e giuridiche a essi collegate e a prevedere la trasparenza in relazione ai loro finanziamenti privati;
- ae) invitare gli Stati membri dell'UE a vietare alle associazioni sportive (comprese le squadre di calcio) e alle organizzazioni di beneficenza di accettare finanziamenti, sovvenzioni o donazioni provenienti da leader sanzionati e da persone fisiche e giuridiche a essi collegate;
- af) far sì che l'UE e gli Stati membri si impegnino a rispettare rigorosamente i divieti di viaggio che proibiscono ai leader sanzionati di spostarsi all'interno dell'UE per motivi diversi da quelli umanitari;
- ag) esortare gli Stati membri dell'UE ad indagare attivamente e, se del caso, perseguire le persone fisiche o giuridiche che in Europa hanno assistito i leader sanzionati e le persone a essi collegate nell'eludere o evitare le sanzioni imposte legalmente contro di loro;

Raggio d'azione ("outreach")

- ah) far sì che l'UE si impegni a creare un sostegno e coalizioni internazionali a favore delle politiche da essa perseguite, in particolare con gli attori influenti della regione in questione e le organizzazioni internazionali, e associare pienamente il Parlamento europeo in tale processo;
- ai) esortare l'UE a potenziare la legittimità e a creare un ampio sostegno pubblico e politico a favore delle sue politiche, comprese le misure restrittive e le sanzioni a livello di UE e internazionale, in particolare nei paesi dei regimi sanzionati, e ad associare pienamente il Parlamento europeo in tale processo;
- aj) sollecitare l'Unione europea a cooperare, ove il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite non abbia applicato sanzioni o misure restrittive, con gli Stati che stanno applicando sanzioni, per condividere le informazioni e coordinare le misure al fine di garantire il maggior impatto possibile a livello internazionale e massimizzare l'efficacia dell'applicazione di sanzioni comunitarie;
- ak) invitare il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante, i capi delle missioni e il SEAE a comunicare in modo esplicito ai leader sanzionati quali provvedimenti sono tenuti ad adottare, fissando obiettivi precisi e raggiungibili al fine di incentivare cambiamenti positivi e offrendo l'adeguata assistenza tecnica;
- al) invitare gli Stati membri a condividere le informazioni sulle persone iscritte nell'elenco, nei limiti previsti dalla legge, con gli altri Stati, gli organismi competenti dell'UE e le organizzazioni internazionali;
- am) invitare gli Stati membri a garantire un livello ragionevole di accesso pubblico alle informazioni relative alle misure restrittive applicate a livello nazionale;
- an) far sì che il Consiglio si impegni a consultare pienamente il Parlamento europeo nel processo di revisione delle sanzioni e si avvalga del contributo del Parlamento negli

orientamenti politici e nella definizione di una politica dell'UE più ampia in materia di sanzioni;

- ao) tenere presente che la diplomazia coercitiva deve essere accompagnata anche da misure positive, quali aiuti allo sviluppo, cooperazione economica sostenibile e sostegno a favore della società civile;
 - ap) accompagnare le sanzioni e la relativa valutazione con misure fondate sulla cooperazione e sul dialogo con le organizzazioni della società civile e i popoli dei paesi in questione, allo scopo di sviluppare o rafforzare una cultura del rispetto della democrazia e dei diritti umani nel paese interessato;
 - aq) adoperarsi per mobilitare i fondi congelati e confiscati al fine di rimpatriarli al più presto nei rispettivi paesi a beneficio della popolazione;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e, per conoscenza, alla Commissione e al SEAE.

MOTIVAZIONE

Esempi di leader autoritari, e dei loro entourage, che detengono beni nell'UE:

- 1) secondo le stime, durante gli ultimi 2 decenni, 150 miliardi di dollari sono stati trasferiti dai paesi dell'Africa settentrionale (Algeria, Marocco e Tunisia)¹;
- 2) in Egitto, secondo le stime, Hosni Mubarak e la sua famiglia possiedono un patrimonio dal valore compreso tra i 50 e i 70 miliardi di dollari, investito principalmente nell'UE e negli Stati Uniti²;
- 3) il rettore della "London School of Economics" ha rassegnato le dimissioni in seguito alle rivelazioni sul coinvolgimento dell'Istituto in un affare dal valore di 2,2 milioni di sterline per la formazione di funzionari libici³;
- 4) un ulteriore finanziamento di 20 000 sterline è stato versato alla "London School of Economics" per la formazione del primo ministro libico Al-Mahmudi, citato nella risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1970 per avere commesso, tra le altre cose, violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani, tra cui la repressione di manifestazioni pacifiche⁴;
- 5) secondo le stime, il regime di Gheddafi detiene beni per il valore di miliardi in tutta l'UE, in particolare nel Regno Unito (proprietà private)⁵;
- 6) Kim Jong-il detiene approssimativamente 4 miliardi di dollari in banche europee⁶;
- 7) il presidente sudanese Omar al-Bashir è sospettato di essersi appropriato di 9 miliardi di dollari durante il boom petrolifero del suo paese e di averne depositato la maggior parte presso banche britanniche⁷.

¹ BBC World Service, 18 gennaio 2011.

² IHS Global Insight Report.

³ The Guardian, 4 marzo 2011.

⁴ Risoluzione 1970 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, 26 febbraio 2011.

⁵ CNBC, 22 agosto 2011.

⁶ "Kim Jong-il possiede un fondo di emergenza di 4 miliardi di dollari in banche europee", *The Daily Telegraph*, 14 marzo 2010.

⁷ Luis Moreno Ocampo, Procuratore capo della Corte penale internazionale.

31.3.2011

PROPOSTA DI RACCOMANDAZIONE B7-0235/2011

presentata a norma dell'articolo 121, paragrafo 1, del regolamento da Graham Watson a nome del gruppo ALDE

su una politica coerente nei confronti dei regimi autoritari contro cui l'UE applica misure restrittive, quando esercitano i loro interessi personali e commerciali entro i confini dell'UE

Il Parlamento europeo,

- viste l'entrata in vigore del trattato di Lisbona e l'istituzione del SEAE,
 - visti gli articoli 6 e 21 del trattato di Lisbona e le precedenti risoluzioni del PE sulla salvaguardia dei valori comuni, degli interessi fondamentali e dell'integrità dell'Unione in conformità dei principi della Carta delle Nazioni Unite,
 - visti gli orientamenti del Consiglio sull'attuazione e la valutazione delle misure restrittive (sanzioni) nel contesto della politica estera e di sicurezza comune dell'UE¹,
 - visto l'articolo 121, paragrafo 1, del suo regolamento,
- A. considerando che le recenti sommosse in Medio Oriente hanno dimostrato la necessità di una strategia più coerente ed efficace nei confronti dei regimi autoritari già colpiti da misure restrittive dell'UE;
- B. considerando che il patrimonio personale dei leader autoritari è spesso acquisito attraverso la corruzione e lo sfruttamento dei loro popoli e delle loro risorse;
- C. considerando che i leader autoritari utilizzano spesso questa ricchezza per rafforzare il loro potere e opprimere i loro popoli;
- D. considerando che uno strumento efficace contro i leader autoritari consisterebbe nello scoraggiarli dal beneficiare dei proventi della corruzione e compromettere la loro capacità di trasferire denaro;
1. rivolge al Consiglio le seguenti raccomandazioni:

¹ Consiglio europeo, Bruxelles, 2 dicembre 2005, 6749/05 PESC 159 FIN 80.

- (a) approfondire e rafforzare la sua gamma di misure restrittive nei confronti dei regimi autoritari riconosciuti prendendo altresì di mira le loro attività personali e commerciali all'interno dell'UE;
- negare ai leader autoritari e ai loro principali collaboratori il diritto di possedere proprietà o capitali nei paesi dell'UE;
 - impedire ai leader autoritari e ai loro principali collaboratori di far studiare i membri delle loro famiglie nei paesi dell'UE;
 - impedire gli spostamenti dei leader autoritari e dei loro principali collaboratori all'interno dell'UE;
 - impedire ai leader autoritari e ai loro principali collaboratori di perseguire i loro interessi commerciali all'interno dell'UE;
- (b) coinvolgere attivamente i paesi terzi nella condivisione di tale approccio;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione	20.12.2011
Esito della votazione finale	+: 54 -: 2 0: 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Pino Arlacchi, Bastiaan Belder, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Tarja Cronberg, Arnaud Danjean, Mário David, Michael Gahler, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Richard Howitt, Anneli Jäätteenmäki, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Vytautas Landsbergis, Ryszard Antoni Legutko, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Francisco José Millán Mon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Kristiina Ojuland, Alojz Peterle, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Werner Schulz, Marek Siwiec, Hannes Swoboda, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden, Kristian Vigenin, Sir Graham Watson
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Laima Liucija Andrikiienė, Elena Băsescu, Tanja Fajon, Kinga Gál, Elisabeth Jeggle, Othmar Karas, Monica Luisa Macovei, Norbert Neuser, Judith Sargentini, Marietje Schaake, Traian Ungureanu
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Eider Gardiazábal Rubial, Siiri Oviir